

Firenze, 23 settembre 2008

**Al Direttore della Divisione II**  
**Direzione Generale per la Sicurezza Stradale**  
**Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
via Giuseppe Caraci, 36  
00157 ROMA

**Al Sindaco del Comune di Coredò**  
Piazza Cigni, 1  
38010 Coredò (TN)

**Al Commissario di governo per la provincia di Trento**  
Corso 3 Novembre, 11  
38100 Trento (TN)

**Oggetto:** Ricorso ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione inerente l'ordinanza sindacale del Comune di Coredò n. 35 prot. 3653 datata 30 luglio 2007 (*fotocopia in allegato*)

**Riferimenti:**

- Direttiva prot. 0031543, datata 2 aprile 2007, del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII.
- Circolare prot. 0000277, datata 14 gennaio 2008, del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede in Firenze, via San Niccolò numero civico 21, nella persona del suo legale rappresentante, a norma dell'articolo 9 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in quanto portatrice di interessi diffusi degli utenti stradali che circolano in autocaravan,

**CONSIDERATO CHE:**

- a) con **ordinanza n. 35 prot. 3653 datata 30 luglio 2007**, il Sindaco del Comune di Coredò ha disposto:
1. *È vietato il campeggio libero di qualsiasi specie e con qualsiasi mezzo su tutto il territorio del Comune di Coredò e della frazione di Tavon, salvo quanto disposto nel seguente punto 2.*
  2. *È consentita la sosta di autocaravan su strade e su parcheggi pubblici a condizione che il veicolo sia collegato col suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi ad eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non occupi comunque la strada in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo;*

3. È vietato pertanto l'uso di qualsiasi mezzo di stazionamento e livellamento del veicolo, è vietato distendere ed appendere biancheria all'intelaiatura dello stesso, è vietata l'occupazione e l'utilizzazione dello spazio esterno ai veicoli stessi con attrezzature mobili quali verande, tende, tavoli, sedie, bombole, generatori e ogni altra attrezzatura da campeggio;
4. È vietato per qualsiasi ragione svuotare, spandere, versare liquami;
5. È inoltre vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto e pulire l'autoveicolo servendosi dell'acqua potabile delle fontanelle dislocate sul territorio comunale.

*Ai contravventori della presente ordinanza, salvo quanto stabilito dalle leggi in materia sanitaria, di disciplina dei rifiuti solidi urbani, di pubblica sicurezza, dalle norme urbanistiche e forestali, verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 15 della L.P. 33/1990 ed ogni altra sanzione prevista da Legge e Regolamento.*

- b) **tale prescrizione risulta palesemente in contrasto con l'ordinamento vigente in quanto il Comune di Coredò ha disposto l'applicazione dell'art 15 della L.P. 33/1990 anziché del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) nel caso di violazione di quanto previsto al punto 2 dell'ordinanza n. 35 prot. 3653 datata 30 luglio 2007.**

Invero la sosta delle autocaravan è disciplinata esclusivamente dal Codice della Strada. A tal fine si richiama l'articolo 2, comma 1 del Codice della Strada secondo il quale "Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali". Ne consegue che la norma applicabile in caso di violazione di quanto disposto dal punto 2 dell'ordinanza n. 35 prot. 3653 datata 30 luglio 2007 è l'articolo 185 del Codice della Strada rubricato "Circolazione e sosta delle autocaravan".

#### **CHIEDE AL MINISTERO DEI TRASPORTI**

di valutare la legittimità dell'ordinanza n. 35 prot. 3653 datata 30 luglio 2007 emanata dal Comune di Coredò poiché ha disposto l'applicazione dell'articolo 15 della L.P. n. 33/1990 anziché del Codice della Strada - articolo 185 - in materia di sosta delle autocaravan.

**Con l'occasione si completa l'analisi elencando di seguito i principali motivi di censura avverso l'ordinanza n. 35 prot. 3653 datata 30 luglio 2007** emanata dal Comune di Coredò che saranno sottoposti all'autorità giurisdizionale competente qualora gli organi accertatori elevino sanzioni a carico di chi circola e sosta con l'autocaravan. Nello specifico:

- c) Nell'**ordinanza n. 35 prot. 3653** datata 30 luglio 2007 il Sindaco del Comune di Coredò dopo aver indicato in premessa che "nel territorio della Predaia esistono dei campeggi autorizzati (...) e che fuori dagli stessi è vietata ogni altra forma di recezione turistica all'aperto ai sensi della L.P. 33/1990 e s.m. (...)" adotta i conseguenti provvedimenti "considerato che nonostante detto divieto si è dovuto constatare un afflusso notevole e crescente di autocaravan e simili che sostano sul territorio del Comune di Coredò senza autorizzazione".

Vale ricordare che **nessuna norma giuridica conferisce all'ente proprietario della strada il potere di obbligare i conducenti di un**

**autocaravan, qualora vogliano sostare, a farlo in un area attrezzata e previa autorizzazione.**

Inoltre, senza alcuna ragione logica riscontrabile, l'ordinanza in questione assimila la sosta delle autocaravan al concetto di "recezione turistica all'aperto". Come chiaramente indicato nell'articolo 185, comma 2 del Codice della Strada e ribadito da codesto Ministero con direttiva prot. 0031543 del 2 aprile 2007 suffragata dalla circolare del Ministero dell'Interno prot. 0000277, datata 14 gennaio 2008, la sosta delle autocaravan, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro.

- d) Con **ordinanza n. 35 prot. 3653** datata 30 luglio 2007 il Sindaco del Comune di Coredò ribadisce che "risulta indispensabile regolamentare la sosta con tende, roulotte, autocaravan, camper e ogni altro autoveicolo ad uso campeggio su tutto il territorio comunale e frazionale".

Del tutto sconosciuti al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono i termini "camper" e "roulotte" per cui l'ordinanza disciplina veicoli inesistenti ai sensi del Codice della Strada.

Vale ricordare che le autocaravan sono autoveicoli ai sensi dell'articolo 54, comma 1 lett. m) del Codice della Strada e l'equiparazione alle "tende" nonché ad "ogni altro autoveicolo ad uso campeggio" si rivela del tutto inappropriata. L'autocaravan è un veicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente e **nulla ha a che vedere con il concetto di campeggio che può essere attivato a prescindere dal tipo di veicolo che l'utente della strada conduce.** L'articolo 185, comma 2 del Codice della Strada enuncia chiaramente che la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

In virtù di quanto su esposto, si invita il Comune di Coredò a provvedere immediatamente all'annullamento d'ufficio per ragioni di legittimità o in alternativa alla revoca d'ufficio per ragioni di merito dell'ordinanza n. 35 prot. 3653 datata 30 luglio 2007 nella parte in cui sanziona con l'articolo 15 L.P. 33/1990 le violazioni in materia di sosta delle autocaravan.

Cordiali saluti, Isabella Cocolo

Firenze, 24 settembre 2008



Presidente dell'**Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti**

indirizzo postale: via San Niccolò, 21 - 50125 FIRENZE

telefono 055 2340597

telefax 055 2346925

[www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it)

[info@coordinamentocamperisti.it](mailto:info@coordinamentocamperisti.it)

[www.incamper.org](http://www.incamper.org) rivista **inCAMPER**

[info@incamper.org](mailto:info@incamper.org)

[www.perlasicurezzastradale.org](http://www.perlasicurezzastradale.org)

[info@perlasicurezzastradale.org](mailto:info@perlasicurezzastradale.org)